

La parte quinta (titolo I) del T.U.A. e la normativa IPPC: ambiti di disciplina correlati ... e largamente sovrapposti

Alberto Muratori

Considerazioni introduttive

Le disposizioni del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, secondo l'art. 267, comma 1 del provvedimento, si applicano - ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico - agli **impianti** (inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II della stessa Parte Quinta), **ed alle attività che producono emissioni** in atmosfera, disciplinandone i valori di emissione, le prescrizioni (tecniche e amministrative), i connessi metodi di campionamento e di analisi, ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Ciò, peraltro, **fatta eccezione**:

- per gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti disciplinati dal D.Lgs. n. 133/2005, in forza dell'esclusione di cui all'art. 267, comma 2 (1), per i profili amministrativi assoggettati, invece, al regime autorizzatorio di cui all'art. 208 (Parte Quarta) del medesimo D. Lgs. n. 152/2006;
- e, limitatamente al regime autorizzatorio:
 - per gli impianti IPPC, relativamente ai quali resta fermo quanto previsto dall'art. 267, comma 3 e «l'autorizzazione integrata ambientale **sostituisce l'autorizzazione alle emissioni** prevista dal presente titolo» (2).

Pertanto, anche per gli impianti sottoposti ad A.I.A., non è messa in discussione l'efficacia delle disposizioni del Titolo I della Parte Quinta per quanto riguarda i profili attinenti al controllo e al contenimento delle emissioni in atmosfera; ma ciò nel quadro del procedimento finalizzato al conseguimento dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo la disciplina definita dal D.Lgs. n. 59/2005, le cui prescrizioni vengono così a integrare quelle della Parte Quinta, talora aggiungendosi ad esse, ma talora anche sostituendole.

Dunque, per gli impianti (e le attività) che producono emissioni in atmosfera, in caso di contestuale assoggettamento al campo di applicazione - amplissimo e caratterizzato da

una declaratoria del tutto generale - del Titolo I della Parte Quinta, e a quello, almeno apparentemente ben più circoscritto, del D.Lgs. n. 59/2005, continua a valere la disciplina «settoriale» di cui al D.Lgs. n. 152/2006, «ferme restando», tuttavia, la norme e disposizioni del regime IPPC.

Ne deriva, così, una **situazione di coesistenza**, forse non adeguatamente declinata dal Legislatore in tutte le sue implicazioni e sfaccettature, salvo quando la disciplina sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento non risulti *tout court* «sostitutiva» di quella sulle emissioni in atmosfera, come nel caso del provvedimento autorizzatorio, e dei connessi profili procedurali. Attraverso le note e considerazioni che seguono ci si propone innanzitutto di meglio definire il «campo» dell'evidenziata sovrapposizione tra i due ambiti disciplinari, di individuarne i contorni, di sollevare alcuni aspetti problematici, e di chiarire talune ambiguità.

Quando il regime A.I.A. invade il «campo» della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006: aspetti generali

Va in primo luogo evidenziato che la produzione di emis-

Note:

(1) Ne consegue che restano invece pienamente assoggettati al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 gli impianti di incenerimento e/o coincenerimento di rifiuti a loro volta sottratti al campo di applicazione del D.Lgs. n. 133/2005, cioè quelli che trattano le otto tipologie di rifiuti richiamate all'art. 3, comma 1 di quest'ultimo provvedimento, alle condizioni ivi stabilite, nonché gli impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento, che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.

(2) Affermazione, quest'ultima, impropriamente formulata, dal momento che, come chiaramente si legge al successivo art. 269, l'autorizzazione deve essere richiesta da chi intenda installare (o trasferire) un impianto; e pertanto, anche alla luce della documentazione che deve essere allegata alla domanda, e dei contenuti del provvedimento, essa riguarda non [solo] le emissioni, ma la realizzazione stessa dell'impianto.

sioni in atmosfera (convogliate o diffuse) è caratteristica comune (anche se non sempre «dominante» per i profili dell'impatto ambientale), a quasi tutti gli impianti e le attività - di tipo industriale o agricolo - assoggettati al campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2005 (3) (fermi restando i trainanti, paralleli requisiti di un elevato potenziale inquinante e del rischio di un possibile trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra (4), in assenza di un approccio unitario nella definizione delle prescrizioni finalizzate a ridurre e controllarne le emissioni di qualunque tipo).

La ricognizione delle fattispecie rispondenti a tali requisiti è intervenuta, ad opera del Legislatore (prima europeo, poi nazionale), attraverso l'articolata casistica esposta all'Allegato 1 (del medesimo D.Lgs. n. 59/2005), che contempla 33 categorie impiantistiche, la maggior parte delle quali caratterizzata da una **soglia dimensionale** (ed alcune ulteriormente sub-articolate), aggregate in sei «Sezioni» così individuate:

1. **attività energetiche**, comprensiva di 4 categorie;
2. **produzione e trasformazione di metalli**, a sua volta comprensiva di 6 categorie;
3. **industria dei prodotti minerali**, con 5 categorie;
4. **industria chimica**, comprensiva di 6 categorie;
5. **gestione dei rifiuti**, composta di 4 categorie;
6. **altre attività**, sezione, quest'ultima individuata in via residuale, con 8 categorie impiantistiche, piuttosto disomogenee.

L'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), da ottenersi da parte degli impianti e attività assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2005, apparterebbe, in base alle enunciazioni di principio, comprese quella della Direttiva 96/61/CE e s.m.i., al *genus* delle «autorizzazioni all'esercizio» (5), in quanto riferita al funzionamento dell'impianto.

Più concretamente, guardando ai provvedimenti «assorbiti», appare incontrovertibile che l'A.I.A. possa assumere - e prevalentemente assuma - anche i connotati di documento abilitativo alla realizzazione dell'impianto, come del resto avviene, in particolare, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale sostituisca l'autorizzazione ex art. 269 (o 275) del D.Lgs. n. 152/2006.

E ciò fermi restando, nei due casi, i diversi contenuti e la diversa durata del provvedimento autorizzatorio, le rilevanti differenze procedurali e l'eventuale diversa identità dell'Autorità preposta al suo rilascio, per non dire delle differenze prescrittive, sia per quel che riguarda le norme in fase di esercizio, sia per gli adempimenti dei gestori e per gli stessi valori limite relativi, nei due casi, alle emissioni in atmosfera.

Infatti, mentre secondo l'ordinaria disciplina degli impianti che producono emissioni in atmosfera, i valori limite, a regime (6), saranno univocamente individuati in sede di Allegati alla Parte Quinta sia per gli impianti esistenti che

per quelli nuovi, in caso di assoggettamento ad A.I.A., i valori limite proposti dalla normativa «settoriale» di tutela dell'ambiente - compresi perciò quelli in materia di inquinamento atmosferico - valgono come «soglie minime», in tal senso sussistendo la facoltà dell'Autorità competente (al rilascio dell'A.I.A.) di prescrivere limiti più severi. Tale facoltà, che «marca» una delle caratteristiche fondamentali dell'autorizzazione integrata ambientale, è chiaramente espressa - attraverso una formulazione generale - all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005 (7), e ribadita, con riferimento specifico ai limiti per le emissioni in atmosfera, all'art. 271, comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che così recita:

«Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni [di cui al presente articolo] si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'Autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi».

Le attività assoggettate ad A.I.A. e le sovrapposizioni d'ambito con la disciplina delle emissioni da impianti fissi

Per improntare a concretezza le considerazioni che si intendono sviluppare, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente in forma tabellare l'elenco completo delle categorie impiantistiche rientranti nel campo di applica-

Note:

(3) Per meglio comprendere la *ratio* sottesa da tale assoggettamento, è opportuno riferirsi ai «considerando» in premessa all'articolato della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

(4) Requisiti che, appunto, motivano la necessità di un approccio unitario ed integrato nelle prescrizioni finalizzate a ridurre e controllarne gli impatti, con conseguente esigenza di un'autorizzazione unica e di un'unica autorità competente.

(5) Essa viene definita infatti, in sede europea, come «la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva», e in sede nazionale come «il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto».

(6) Ovvero, dopo il primo aggiornamento dell'Allegato I, che dovrà prevedere i valori limite sia per gli impianti «nuovi» che per quelli [esistenti] anteriori al 2006 per le fattispecie di cui alle Parti II, III e IV del medesimo Allegato. Gli Allegati II e III, a meno di futuri adeguamenti recepiti in conformità a provvedimenti del Legislatore europeo, prevedono, già allo stato attuale, i valori limite, rispettivamente, per i grandi impianti di combustione «nuovi», e per i «nuovi impianti che danno luogo ad emissioni contenenti COV».

(7) La norma è, in questa sede, così formulata:
«I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto», il riferimento alla normativa territoriale essendo necessitato dall'esigenza di comprendere anche le tipologie emissive i cui valori limite sono fissati da norma o prescrizione emanata da un'Autorità diversa dallo Stato.

zione del D.Lgs. n. 59/2005, riportando le eventuali soglie di potenzialità associate, e le ulteriori condizioni per l'assoggettamento ad A.I.A. statale (tabella 1).

Per rendere possibile l'individuazione delle **aree di sovrapposizione** dei due ambiti di disciplina è necessario operare secondo i seguenti passaggi:

- ricondurre gli impianti e le attività «specificati» in sede

di Titolo I e relativi Allegati, alla macro-classificazione in Sezioni proposta dall'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005;

- verificare la corrispondenza tra ciascuna delle tipologie di «impianto specificato» (ai sensi del Titolo I della parte Quinta) e l'una o l'altra categoria impiantistica inserita in ogni Sezione dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005.

Tabella 1 - Impianti /attività soggetti ad A.I.A. e casi di competenza statale

Sezioni	Categorie Impiantistiche	Valori soglia	Competenza statale
1. Attività energetiche	1.1 Impianti di combustione	potenza termica di combustione > 50 MW	potenza termica di combustione ≥ 300 MW
	1.2 Raffinerie di petrolio e di gas	-	Tutte le raffinerie di petrolio, salvo quelle che producono esclusivamente lubrificanti dal petrolio greggio
	1.3. Cokerie	-	
	1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	-	Con quantità di carbone o scisti bituminose trattati ≥ 500 ton/g
2. Produzione e trasformazione dei metalli	2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.	-	Mai assoggettati
	2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua	capacità > 2,5 ton/h.	Tutte le acciaierie di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
	2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo b) forgiatura con magli c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	capacità > 20 ton/h di acciaio grezzo	Mai
		Energia di impatto > 50 kJ per maglio e potenza calorifica > 20 MW	Mai
		capacità di trattamento > 2 ton/h di acciaio grezzo	Mai
	2.4. fonderie di metalli ferrosi	capacità di produzione > 20 ton/g	Mai (se non riconducibili alla cat. 2.2)
	2.5 Impianti destinati: a) a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici b) alla fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia)	-	Mai
capacità di fusione: > 4 ton/g per Pb e Cd > 20 ton/g per tutti gli altri metalli		Mai	
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume vasche di trattamento > 30 mc	Mai	
3. Industria dei prodotti minerali	3.1. Impianti destinati alla produzione:		Mai
	3.1.1: di clinker (cemento), in forni rotativi	Capacità di produzione > 500 ton/g	
	3.1.2: di calce viva, in forni rotativi o in altri tipi di forni	Capacità di produzione > 50 ton/g	Mai

segue ►

Sezioni	Categorie Impiantistiche	Valori soglia	Competenza statale
	3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto	-	Mai
	3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.	Capacità di fusione > 20 ton/g	Mai
	3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali	Capacità di fusione > 20 ton/g	Mai
	3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	Capacità di produzione > 75 ton/g oppure Capacità di forno > 4 mc e densità di colata per forno > 300kg/mc	Mai
4. Industria chimica Nell'ambito delle categorie di attività della sez. 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.	4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come da elenco esemplificativo sotto riportato (*)	-	V. sotto (*), per le soglie riferite ai diversi prodotti
	4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, come da elenco esemplificativo sotto riportato (**)	-	V. sotto (**), per le soglie riferite ai diversi prodotti
	4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	-	300.000 ton/anno
	4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	-	100.000 ton/anno (ricadono nella cat. 4.1: es: lett. g)
	4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.	-	Possono rientrare tra gli impianti di cui alle cat. 4.1 o 4.2
	4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.	-	
5. Gestione dei rifiuti (Fatti comunque salvi l'art. 11 della Direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della Direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi)	5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati	Capacità > 10 ton/g	Mai, salva l'ipotesi di VIA statale
	5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella Direttiva 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani	Capacità > 3 ton/h	Mai, salva l'ipotesi di VIA statale
	5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9	Capacità > 50 ton/g	Mai
	5.4 Discariche (escluse quelle per rifiuti inertici)	Conferimento > 10 ton/g oppure Capacità totale > 25.000 ton	Mai
6. Altre attività	6.1. - Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni	- Capacità di produzione > 20 ton/g	Mai Mai

segue ►►

Sezioni	Categorie Impiantistiche	Valori soglia	Competenza statale
	6.2. - Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti	Capacità di trattamento > 10 ton/g	Mai
	6.3. - Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento > 12 ton/g di prodotto finito	Mai
	6.4. - Impianti di:		
	a) macellazione	Capacità di produzione di carcasse > 50 ton/g	Mai
	b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: - materie prime animali (diverse dal latte) - materie prime vegetali	Capacità di produzione > 75 ton/g	Mai
		Capacità di produzione (prodotti finiti) > 300 ton/g (valore medio su base trimestrale)	Mai
	c) Trattamento e trasformazione del latte	Quantitativo di latte ricevuto > 200 ton/g (valore medio su base annua).	Mai
	6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento > 10 ton/g	Mai
	6.6 Impianti per l'allevamento intensivo: - di pollame - di suini	N° posti pollame > 40.000 N° posti suini da produzione (più di 30 kg) > 2000, oppure n° posti scrofe < 750	Mai Mai
	6.7. - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare	Capacità Consumo di solventi > 150 kg/h oppure > 200 ton/a	Mai
	6.8. - Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione	-	Mai
(*) Impianti cat. 4.1	Natura di prodotti degli impianti di chimica organica assoggettati ad A.I.A. (senza soglia di capacità di produzione)		Condizioni per A.I.A. Statale: produzione:
Chimica organica Elenco esemplificativo prodotti	a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)		> 200.000 ton/anno
	b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi		> 200.000 ton/anno
	c) idrocarburi solforati		> 100.000 ton/anno
	d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati		> 100.000 ton/anno
	e) idrocarburi fosforosi;		> 100.000 ton/anno
	f) idrocarburi alogenati		> 100.000 ton/anno
	g) composti organometallici		> 100.000 ton/anno
	h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)		> 100.000 ton/anno
	i) gomme sintetiche		> 100.000 ton/anno
	j) sostanze coloranti e pigmenti		Mai
	k) tensioattivi e agenti di superficie		Mai
(*) Impianti cat. 4.2	Natura di prodotti degli impianti di chimica inorganica assoggettati ad A.I.A. (senza soglia di capacità di produzione)		Condizioni per A.I.A. Statale: produzione:
Chimica inorganica Elenco esemplificativo prodotti	a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile		> 100.000 ton/anno

segue ►

Sezioni	Categorie Impiantistiche	Valori soglia	Competenza statale
	b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	> 100.000 ton/anno	
	c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	> 100.000 ton/anno	
	d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento	Mai assoggettati	
	e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	Mai assoggettati	

La successiva individuazione della normativa effettivamente applicabile per uno specifico impianto, fermo restando che l'elencazione delle attività assoggettate ad A.I.A. ha in ogni caso carattere esaustivo, mentre così non è per l'identificazione degli impianti assoggettati al Titolo I della Parte Quinta, tra i quali si colloca anche l'imprecisata categoria dei cosiddetti impianti «non specificati», comunque sottoposti ai «limiti generali» di cui alla Parte II dell'Allegato I, interviene invece:

- inquadrando la fattispecie in esame in una delle Sezioni previste dal D.Lgs. n. 59/2005;
- verificando, in base alla tipologia e/o alle soglie dimensionali, l'assoggettamento, o meno, ad autorizzazione integrata ambientale;

- operando la ricognizione, per il caso di specie, delle disposizioni applicabili appartenenti alle due filiere normative.

Per una puntuale individuazione della corrispondenza tra impianti «specificati» ai sensi del Titolo I della Parte Quinta e Sezioni e categorie impiantistiche contemplate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005, si rimanda al tabulato riportato a conclusione della presente nota, essendo possibile, per estrapolare alcune considerazioni di carattere generale, limitarci qui ad una rappresentazione in forma sintetica dei risultati della comparazione (tabella 2).

Il primo elemento da evidenziare è che la maggior parte delle tipologie impiantistiche specificamente individuate dagli Allegati I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/

Tabella 2 – Il regime IPPC e gli impianti «specificati» dagli allegati alla parte quinta: le sovrapposizioni d'ambito in sintesi

Rif. Allegati Parte Quinta	Sezioni allegato i D.Lgs. n. 59/2005 e tipologie impiantistiche specificate dagli allegati alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006	Disciplina D.Lgs. n. 59/2005		
		Regime A.I.A.: soglia		Di cui: A.I.A. Statale
		SI	NO	Senza/con soglia
Allegato I - Parti III e IV Totale: n. 53+2 tipologie	1. Attività Energetiche: n. 6 tipologie (1)	0	n. 2 (2)	n. 1, senza s.
	2. Produzione/trasform. metalli: n. 12 tipologie	n. 8	n. 4	Mai (3)
	3. Industria prodotti minerali: n. 8 tipologie	n. 6	0	Mai
	4. Industria Chimica: n. 20 tipologie	0	19	n. 17, con soglia (4)
	6. Altro (comprese Alimentari): n. 9 tipologie (5)	6	0	Mai
Art. 273 - All. II Tot. : n. 2 tipologie	1. Attività energetiche: n. 2 tipologie (6)	1	n. 1	n. 1, con soglia
All. III Parte II Tot.: n. 15 tipologie	4. Industria Chimica (n. 3 attività)	0	n. 3	n. 3 con soglia
	6. Altro (n. 12 attività)	n. 12	0	Mai

(1) Di cui, n. 4 tipologie sempre escluse dal regime A.I.A./IPPC.

(2) Per le raffinerie, solo se di petrolio; (quelle di gas, anch'esse sempre escluse dal regime A.I.A.).

(3) Salvo che non si tratti di fonderie di fusione di ghisa o acciaio, sempre soggette ad A.I.A. statale.

(4) In due casi, solo ove rientranti nelle categorie 4.1 e 4.2. di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005.

(5) Di cui, n. 3 tipologie sempre escluse dal regime A.I.A./IPPC.

(6) Di cui, n. 1 esclusa dal regime A.I.A./IPPC

2006, in presenza di determinate soglie dimensionali e/o di produzione, resta in realtà assoggettata al regime IPPC e, quindi, ad un **provvedimento autorizzatorio diverso** da quello statuito dall'art. 269 (o dall'art. 275), da rilasciarsi a cura di un'Autorità che può risultare diversa da quella preposta al rilascio dell'autorizzazione di cui al Titolo I della Parte Quinta.

E ciò sia nel caso in cui sussistano le condizioni per determinare la competenza dello Stato al rilascio dell'A.I.A. sia, negli altri casi, in relazione a possibili scelte autonomamente assunte dalle Regioni, ad esse spettando la designazione delle autorità competenti, ove non ritengano di mantenere la funzione «in proprio».

In molti casi, come per gli impianti ed attività comportanti emissioni di composti organici volatili, l'assoggettamento ad A.I.A. è per lo più circoscritto a realtà impiantistiche di taglia decisamente elevata, cioè comportanti consumi annui di solventi talora anche di **due ordini di grandezza** superiori alle soglie di assoggettamento alle disposizioni dell'art. 275, indicate nella Parte II dell'Allegato III.

Ma non mancano casi in cui l'assoggettamento ad A.I.A. sussiste in assenza di qualsiasi soglia dimensionale, cioè con esclusivo riferimento alla tipologia impiantistica: così è ad esempio per 19 delle venti fattispecie di **impianti chimici** elencate all'Allegato I, Parte III, della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, che corrispondono a categorie previste nell'ambito della Sezione 4 «Industria Chimica» dell'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006.

Alcuni casi particolari

Fermi restando i profili di carattere generale fin qui tratteggiati, sembra opportuno sviluppare brevemente qualche ulteriore considerazione, di tipo più specifico, con riferimento a casistiche per le quali le conseguenze del coesistere dei due ambiti di disciplina possono presentare elementi di particolare interesse.

Ciò, in particolare, per quanto riguarda i grandi impianti di combustione, gli allevamenti zootecnici e l'ampia categoria dei cosiddetti impianti «non specificati».

I Grandi Impianti di Combustione

Decisamente curioso è il caso dei Grandi Impianti di Combustione, con ciò intendendosi, secondo l'art. 268, comma 1, lett. gg), ogni «impianto di combustione (8) di potenza termica nominale non inferiore a 50MW», sebbene, per il confusionario approccio degli estensori del provvedimento, quella appena riportata sia una definizione in realtà incompleta, tanto da dover essere corretta al successivo **art. 273, comma 15**, dove finalmente si apprende che, in realtà: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di combustione destinati

alla produzione di energia, **ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione**» (9).

Infatti, stante il combinato disposto della Direttiva 2001/80/CE e dei Decreti legislativi nn. 59/2005 e 152/2006, **il congiunto assoggettamento all'autorizzazione di cui all'art. 269 e ai limiti di cui Allegato II** della Parte Quinta di quest'ultimo provvedimento sussiste solo per i grandi impianti di combustione di taglia esattamente pari e 50 MW, perché quelli di potenzialità appena superiore sono soggetti ad A.I.A., mentre la definizione di grande impianto di combustione non si applica agli impianti termici, anche destinati alla produzione di energia, di potenzialità anche di poco inferiore a 50 MW.

Conseguentemente, i valori limite di cui all'Allegato II valgono anche per i grandi impianti di combustione sottoposti ad A.I.A., ma, anche in questo caso, solo come ipotesi di minima, sussistendo comunque in capo all'autorità competente [al rilascio dell'A.I.A.] la facoltà di determinare valori più restrittivi.

Tale situazione dipende evidentemente dall'approccio «non integrato» seguito dal Legislatore europeo nella definizione dei fondamenti delle due filiere normative: ben poco sforzo sarebbe costato, infatti, definire come grandi impianti di combustione gli «impianti termici destinati alla produzione di energia di taglia superiore a 50 MW», o, per contro, assoggettare al regime IPPC gli impianti termici di potenzialità uguale o superiore a 50 MW.

Dunque, una volta tanto, il Legislatore nazionale non è responsabile del «pasticcio», le cui ricadute si risentono, per altro, anche nelle disposizioni riguardanti le ipotesi di modifica dei grandi impianti di combustione.

L'articolo 273 contempla, in particolare, (comma 10) il caso dell'ampliamento di un (qualsiasi) impianto di combustione -finalizzato alla produzione di energia - con la costruzione di un impianto aggiuntivo avente una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. Per tale eventualità dispone l'applicazione dei valori limite di emissione previsti dall'Allegato II per i grandi impianti di combustione **nuovi**, da stabilire con riferimento alla nuova potenza termica complessiva, analogamente disponendosi (comma 11) per un grande impianto di combustione sottoposto a modifiche qualificabili come sostan-

Note:

(8) Per impianto di combustione deve invece intendersi invece, - art. 268, comma 1, lett. ff), - «qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto».

(9) Per «Grande Impianto di Combustione» deve perciò intendersi un impianto termico destinato alla produzione di energia, di potenzialità nominale non inferiore a 50 MW, salvo che non utilizzi direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

ziali ai sensi della «normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale».

Non si spende, però, una parola sull'ipotesi, tecnicamente plausibile, in cui un impianto (eventualmente di poco) sotto soglia, a seguito di una modifica anche di modesta entità assoluta, possa rientrare *ex novo* nella definizione di G.I.C.

Il Legislatore sembra partire cioè dal presupposto che siano da ritenere sostanziali le sole modifiche così qualificabili ai sensi della normativa IPPC.

Nel caso di specie, cioè, quelle che diano luogo al raddoppio della potenza termica, quando già ci si trovi in ambito A.I.A., ovvero quelle comunque comportanti incrementi non inferiori a 50 MW negli altri casi, anche se (stando alla nozione di modifica sostanziale proposta dall'art. 269, comma 8 (10), assai più estensiva di quella prevista dal D.Lgs. n. 59/2005, ma oggettivamente applicabile ad un impianto originariamente di potenzialità fino a 50 MW compresi), non sembra incongruo ritenere sostanziale una modifica tecnicamente più modesta, ma tale da sottendere un diverso regime di disciplina, ed un procedimento autorizzatorio sostanzialmente diverso. Tuttavia, a differenza dei **casi ordinari** di modifica sostanziale ex art. 269, comma 8, non sarà in questo caso percorribile la procedura ivi prevista, cioè la presentazione di una **domanda di aggiornamento** della precedente autorizzazione all'Autorità competente, o, in alternativa, l'ordine della medesima Autorità al gestore di procedere alla presentazione di una domanda di aggiornamento con tutti i requisiti e secondo le modalità previsti dall'art. 269 medesimo.

Perché cambia sostanzialmente il regime di disciplina, è prescritto un diverso provvedimento autorizzatorio, - cioè l'A.I.A. - e, soprattutto, si deve interloquire con un'Autorità che, almeno in linea di principio, può risultare diversa da quella preposta ai provvedimenti autorizzatori ai sensi della Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Un analogo cambio di competenza, ed il ricorso ad un diverso provvedimento autorizzatorio, sembrano adombrati anche per l'ipotesi di cui all'art. 273, comma 9, cioè al caso in cui «l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione, ritenga che due o più impianti di combustione, **nuovi o anteriori al 2006**, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, siano installati contestualmente e in maniera tale che gli effluenti gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino».

In tal caso, sempre che la somma delle potenze termiche nominali risulti maggiore o uguale a 50 MW, l'Autorità medesima, è tenuta a «considerare l'insieme di tali nuovi impianti come un unico impianto di potenza termica pari alla somma delle potenze termiche nominali» degli impianti unificati sotto un unico punto di emissione, e ciò

ovviamente, anche ai fini del procedimento autorizzatorio.

Decisamente ambigua appare poi la formulazione della norma di cui all'art. 273, comma 12, là dove si stabilisce che:

«fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli **impianti nuovi**, o in caso di **modifiche ai sensi del comma 11**, (11) la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità» (12).

Sorge, infatti, spontaneo il dubbio se - ferma restandone l'applicabilità a tutti i G.I.C. nuovi - nel caso, invece, di impianti preesistenti proposti per una modifica sostanziale, la disposizione sia valida solo per quelli di potenzialità superiore a 50 MW, ai quali soltanto sembra infatti «calzare» il richiamato comma 11, mentre si tace sul comma 10.

Il quesito può essere risolto alla luce dell'art. 6, par. 1 della Direttiva 2001/80/CE, che così testualmente recita: «Nel caso di **nuovi impianti** per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 4, par. 2, o di impianti di cui all'art.10, gli Stati membri provvedono affinché sia esaminata la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità».

Ma gli impianti di cui all'art. 10 della direttiva sono, in realtà, quelli proposti per modifiche comportanti un **incremento di potenzialità** pari ad almeno 50 MW, ed è pertanto questa la sola condizione dirimente per l'applicazione della prescrizione nel caso di G.I.C. esistenti, indipendentemente dalla potenzialità originaria, se cioè uguale, o superiore, a 50 MW.

Deve pertanto darsi atto che il perseguito recepimento della Direttiva 2001/80/CE attraverso la Parte Quinta, e segnatamente attraverso le disposizioni di cui all'art. 273, del D.Lgs. n. 152/2006 è, tutto sommato, confusa e lacunosa.

Note:

(10) «Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse».

(11) L'ipotesi richiamata sarebbe dunque quella di istanza di modifica ad un grande impianto di combustione di entità tale da essere considerata sostanziale ai sensi della vigente normativa in materia di autorizzazione ambientale.

(12) Ed ove in conseguenza di questo adempimento, «tale fattibilità sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio, l'Autorità competente, tenuto conto della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di tale soluzione».

Gli allevamenti zootecnici

Tra i criteri direttivi fissati dalla delega di cui alla legge n. 308/2004 per il riordino e l'integrazione della normativa sull'inquinamento atmosferico, è enunciato anche l'obiettivo di una disciplina «in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche», senza dubbio motivato dall'entità del contributo ascrivibile al settore zootecnico negli apporti di ammoniaca, metano e protossido di azoto.

Non si può dire in realtà che il risultato sia stato pienamente colto, nella misura in cui il settore zootecnico, in sede di Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, risulta destinatario di disposizioni espresse solo per quanto riguarda la ricognizione delle fattispecie che, pur non risultando formalmente escluse dal campo di applicazione della disciplina sulla tutela dell'aria, non sono di fatto assoggettate ad alcuna prescrizione o ad alcun adempimento previsti dall'articolato del Titolo I (13).

Da ciò consegue, tuttavia, che gli allevamenti zootecnici non rientranti nei criteri d'esclusione sopra richiamati, vanno considerati alla stregua di impianti e/o attività produttivi di emissioni in atmosfera per i quali trovano applicazione, in caso di emissioni convogliate o convogliabili, i valori limite per **impianti non specificati** di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta.

Inoltre, devono comunque essere dettate disposizioni per il contenimento delle emissioni diffuse - in entrambi i casi attraverso condizioni e prescrizioni da esprimere in sede di autorizzazione ex art. 269 - che possono riguardare, in particolare, le modalità costruttive o le attrezzature impiantistiche dei ricoveri, le modalità di trattamento aziendale degli effluenti, i requisiti costruttivi degli stoccaggi delle deiezioni - sia sotto forma di liquami, che di materiale palabile -.

Assoggettati ad A.I.A. sono anche gli allevamenti avicoli e suinicoli con popolazione eccedente le soglie stabilite al punto 6.6 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005, dandosi così luogo ad un'ulteriore area di sovrapposizione tra disciplina in materia di emissioni in atmosfera e disciplina IPPC.

A tale proposito va evidenziato che nell'ambito delle prescrizioni in sede A.I.A. possono essere fissati limiti e disposizioni anche per il contenimento delle emissioni di gas serra, - quali appunto metano e protossido di azoto, - non trattandosi di settori emissivi presi in considerazione nell'ambito della Direttiva 2003/87/CE, istitutiva del sistema europeo di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra, e perciò pienamente assoggettabili a vincoli attraverso le prescrizioni e le condizioni autorizzatorie.

Gli impianti «non specificati»

A completamento di quanto esposto, va infine evidenzia-

to che risultano (o possono risultare) assoggettate ad A.I.A. diverse altre tipologie impiantistiche non sottoposte a limiti specifici ai sensi della Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006, ma comunque comportanti il rilascio di emissioni in atmosfera, che non sono perciò state specificamente menzionate nella tabella 3.

A titolo esemplificativo, si ricorderanno, tra gli altri:

- **gli impianti di combustione di potenza termica > 50 MW, non rientranti nella definizione di GIC**, utilizzando i prodotti di combustione in processi di fabbricazione, nonché quelli «tecnicamente connessi» ad attività e impianti compresi nell'All. I del D.Lgs. n. 59/2005;
- **gli impianti di gassificazione e liquefazione del carbone** (punto 1.4 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2006); tutti gli **impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici** (punto 2.1 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2006) diversi da quelli espressamente contemplati nella Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006;
- **le fonderie di metalli ferrosi** (punto 2.4. dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2006), diverse cioè da quelle di ghisa ed acciaio;
- **gli impianti destinati alla produzione di calce viva**, in forni rotativi o altri tipi di forni (punto 3.1.2);
- tutti gli impianti chimici riconducibili ai punti 4.1 e 4.2 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 che non siano tuttavia espressamente menzionati tra le tipologie impiantistiche di cui alla Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006;
- gli stabilimenti per la produzione della carta e del cartone (punto 6.1, lett. a) e b) dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005).

Per queste categorie impiantistiche, laddove siano soddisfatte le condizioni di assoggettamento al regime IPPC e ferma restando la richiamata applicabilità, (come criterio di minima) dei limiti di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta, sotto il profilo del contenimento delle emissioni in atmosfera, potranno ovviamente essere disposti anche **limiti specifici**, in particolare per parametri presi in considerazione nell'ambito delle BAT o documenti BRef dei singoli settori: valori che potranno poi essere assunti a riferimento anche per i futuri aggiornamenti degli allegati alla Parte Quinta, nell'ambito dell'enunciato obiettivo di contenimento delle emissioni secondo quanto consentito dal ricorso alle migliori tecniche disponibili.

Nota:

(13) Va in tal senso ricordato che nell'ambito delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta, quelle contrassegnate con le lettere da t) a z), ivi compresi perciò gli allevamenti caratterizzati da determinati rapporti tra peso vivo e terreni in connessione per lo spandimento agronomico dei liquami, non possono essere assoggettate neppure ai provvedimenti generali di cui all'art. 272, comma 1.

Tabella 3 - Impianti/Attività contemplati dagli Allegati I, II e III della Parte quinta e dall'Al. I del D.Lgs. n. 59/2005: tabella di correlazione

Al. I	ATTIVITÀ E IMPIANTI SPECIFICAMENTE DISCIPLINATI	Rif. Al. I (Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006)	Rif. Al. I, D.Lgs. n. 59/2005
1.	Attività energetiche		V. Allegato I - Punto 1
1.1	Impianti essiccazione	All. I, Parte III - par. 2	-
1.2	Motori fissi a combustione interna	All. I, Parte III - par. 3	-
1.3	Turbine a gas fisse	All. I, Parte III - par. 4	-
1.4	Impianti di combustione con potenza termica < 50 MW	All. I, Parte III - par. 1	-
1.4.1	Alimentati con combustibili solidi		-
1.4.2	Alimentati con combustibili liquidi		-
1.4.3	Alimentati con combustibili gassosi		-
1.4.4	Impianti multicom bustibili		-
1.5	Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie)	All. I, Parte III - par. 13	Punto 1.3
1.6	Raffinerie	All. I, Parte IV - Sez. 1	Punto 1.2 [solo raffinerie di petrolio, nei casi contemplati]
2.	Produzione e trasformazione di metalli		V. Allegato I - Punto 2
2.1	Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro	All. I, Parte III - par. 14	Punto 2.1
2.2	Impianti per la produzione di ghisa	All. I, Parte III - par. 15	Punto 2.2 (produz. > 2,5 ton/h)
2.3	Impianti per la produzione di acciaio a mezzo convertitori, forni ad arco elettrici e forni di fusione sotto vuoto	All. I, Parte III - par. 16	Punto 2.2 (produz. > 2,5 ton/h)
2.4	<i>Fonderie di ghisa ed acciaio</i>	All. I, Parte III - par. 17	Punto 2.2 (produz. > 2,5 ton/h)
2.5.	Forni di riscaldamento per trattamenti termici, impianti di laminazione e altre deformazioni plastiche	All. I, Parte III - par. 18	Punto 2.3 (V. soglie specificate per processo)
2.6	Impianti di zincatura a caldo	All. I, Parte III - par. 19	Punto 2.3 lett. c) (capacità tratt. > 2,5 ton/h acciaio grezzo)
2.7	Impianti di trattamento di superfici metalliche con uso di acido nitrico	All. I, Parte III - par. 20	Punto 2.6 (Volume vasche trattamento > 30 mc)
2.8	Impianti per la produzione di ferroleghie mediante processi elettrotermici o pirometalurgici	All. I, Parte III - par. 21	Punto 2.1
2.9	Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi	All. I, Parte III - par. 22	Punto 2.5 lett. a)
2.10	Impianti per la fusione degli altri metalli non ferrosi e delle loro leghe	All. I, Parte III - par. 25	Punto 2.5 lett. b) (capacità fusione > 20 ton/g, o > 5 ton/g per Cd e Pb)

segue ►

All. I	ATTIVITÀ E IMPIANTI SPECIFICAMENTE DISCIPLINATI	Rif. All. I (Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006)	Rif. All. I, D.Lgs. n. 59/2005
2.11	Impianti per la produzione di alluminio	All. I, Parte III - par. 23	Punto 2.5 lett. a)
2.12	Impianti per la fusione di alluminio	All. I, Parte III - par. 24	2.5 lett. b) (capacità fusione > 20 ton/g)
3.	Industria dei prodotti minerali		V. Allegato I - Punto 3
3.1	Cementifici	All. I, Parte III - par. 5	Punto 3.1 (prod. > 500 ton/g)
3.2	Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare, diatomite, magnesite, quarzite	All. I, Parte III - par. 6	
3.3	Forni per la produzione di vetro	All. I, Parte III - par. 7	Punto 3.3 (capacità fusione > 20 ton/g)
3.3.1	Forni che utilizzano combustibili liquidi		
3.3.2	Forni che utilizzano combustibili gassosi		
3.4	Impianti per la fusione di prodotti minerali: basalto, diabase, scorie	All. I, Parte III - par. 9	Punto 3.4 (capacità fusione > 20 ton/g)
3.4.1	Forni che utilizzano combustibili liquidi		
3.4.2	Forni che utilizzano combustibili gassosi		
3.5	Forni per la cottura di prodotti ceramici a base d'argilla	All. I, Parte III - par. 8	Punto 3.5 (capacità produz. > soglie specificate per processo)
3.6	Impianti per la produzione di piastrelle ceramiche	All. I, Parte III - par. 10	
3.7	Impianti per l'agglomerazione di perliti, scisti, argilla espansa	All. I, Parte III - par. 11	
3.8	Impianti per la produzione o fusione di miscele composte da bitumi o catrami e prodotti minerali	All. I, Parte III - par. 12	Punto 3.4 (capacità fusione > 20 ton/g)
4.	Industria chimica		V. Allegato I - Punto 4
4.1	Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico e oleum	All. I, Parte III - par. 27	Punto 4.2
4.2	Impianti per la produzione di acido nitrosil-solfurico	All. I, Parte III - par. 36	
4.3	Impianti per la produzione di cloro	All. I, Parte III - par. 28	
4.4	Impianti per la produzione di zolfo	All. I, Parte III - par. 29	
4.5	Impianti per la produzione, granulazione ed essiccamento di fertilizzanti fosfatici, azotati e potassici	All. I, Parte III - par. 30	Punto 4.3
4.6	Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari	All. I, Parte III - par. 32	Punto 4.4
4.7	Impianti per la formulazione di prodotti antiparassitari	All. I, Parte III - par. 40	-
4.8	Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC)	All. I, Parte III - par. 33	Punto 4.1
4.9	Impianti per la produzione di acrilonitrile	All. I, Parte III - par. 31	Punto 4.1

segue ►

All. I	ATTIVITÀ E IMPIANTI SPECIFICAMENTE DISCIPLINATI	Rif. All. I (Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006)	Rif. All. I, D.Lgs. n. 59/2005
4.10	Impianti per la produzione di polimeri in poli-acrilonitrile	All. I, Parte III - par. 34	Punto 4.1
4.10.1	Polimeri acrilici per fibra		
4.10.2	Materie plastiche ABS e SAN		
4.10.3	Gomma acrilonitrilica		
4.10.4	Lattice per polimerizzazione, in emulsione, di acrilonitrile		
4.11	Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa	All. I, Parte III - par. 35	Punto 4.1
4.12	Impianti per la produzione di poliesteri	All. I, Parte III - par. 37	
4.13	Impianti per la produzione di acetato di cellulosa per fibre	All. I, Parte III - par. 38	
4.14	Impianti per la produzione di fibre poliammidiche	All. I, Parte III - par. 39	
4.15	Impianti per la produzione di fibre acriliche	All. I, Parte III - par. 43	
4.16	Impianti per la nitratura della cellulosa	All. I, Parte III - par. 41	
4.17	Impianti per la produzione di policarbonato	All. I, Parte III - par. 44	
4.18	Impianti per la produzione di nero carbonio	All. I, Parte III - par. 45	
4.19	Impianti per la produzione di carbone o elettrografite mediante cottura (ad es.: fabbricazione di elettrodi)	All. I, Parte III - par. 46	Punto 6.8
4.20	Impianti per la produzione di biossido di titanio	All. I, Parte III - par. 42	Punto 4.2, lett. e)
5.	Industria alimentare		V. Allegato I, punto 6
5.1	Impianti per la produzione di zucchero	All. I, Parte III - par. 51	Punto 6.4 lett. b) (Capacità di produz. prodotti finiti > 300 ton/g come media trimestrale)
5.2	Impianti per l'estrazione e raffinazione degli oli di sansa e di oliva	All. I, Parte III - par. 52	
5.3	Impianti per l'estrazione e raffinazione degli oli di semi	All. I, Parte III - par. 53	
6.	Altri impianti e attività		V. Allegato I, punto 6
6.1	Impianti per la produzione di accumulatori al piombo	All. I, Parte III - par. 26	-
6.2	Impianti per la verniciatura in serie delle carrozzerie degli autoveicoli e loro componenti escluse le carrozzerie degli autobus	All. I, Parte III - par. 47	Punto 6.7 (Capacità consumo solventi > 200 ton/a, oppure > 150 kg/h)
6.3	Altri impianti di verniciatura	All. I, Parte III - par. 48	
6.4	Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro e le fibre minerali	All. I, Parte III - par. 50	
6.5	Impianti per la produzione di manufatti in gomma	All. I, Parte III - par. 49	-

segue ►

All. I	ATTIVITÀ E IMPIANTI SPECIFICAMENTE DISCIPLINATI	Rif. All. I (Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006)	Rif. All. I, D.Lgs. n. 59/2005
6.6	Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici	All. 1, Parte IV, sez. II /	-
6.6.1	Impianti per la coltivazione di idrocarburi		
6.6.2	Motori fissi a combustione interna in impianti per la coltivazione di idrocarburi		
6.6.3	Turbine a gas fisse in impianti per coltivazione di idrocarburi		
6.6.4	Impianti che utilizzano fluidi geotermici		
All. II	ATTIVITÀ E IMPIANTI SPECIFICAMENTE DISCIPLINATI	Rif. All. II, Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006	Rif. All. I, D.Lgs. n. 59/2005
1.	Attività energetiche		V. Allegato I, Punto 1
1.1	Grandi impianti di combustione di potenza = 50 MW		-
1.2	<i>Grandi impianti di combustione di potenza > 50 MW</i>		Punto 1.1 (potenzialità > 50 MW)
All. III	ATTIVITÀ E IMPIANTI DISCIPLINATI [e relative soglie di consumo di solventi s.c.s.]	Rif. All. III (Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006)	Rif. All. I, D.Lgs. n. 59/2005
1.	Rivestimento adesivo con s.c.s. > 5 ton/anno	Parte II, par. 1	Punto 6.7 (Capacità consumo di solventi > 150 kg/h oppure >200 ton/a)
2.	Attività di rivestimento di:	Parte II, par. 2	
2. a)	autoveicoli, con s.c.s. > 0,5 ton/anno	Parte II, par. 2, lett. a)	
2. b)	rimorchi, con s.c.s. > 0,5 ton/anno	Parte II, par. 2, lett. b)	
2. c)	superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con s.c.s. > 5 ton/anno	Parte II, par. 2, lett. c)	
2. d)	superfici di legno, con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 2, lett. d)	
2. e)	superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con s.c.s. > 5 ton/anno	Parte II, par. 2, lett. e)	
2. f)	cuoio, con s.c.s. di solvente >10 ton/anno	Parte II, par. 2, lett. f)	
3.	Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con s.c.s. > 25 ton/anno	Parte II, par. 3	
4.	Pulitura a secco	Parte II, par. 4	
5.	Fabbricazione di calzature con s.c.s. > 5 ton/anno	Parte II, par. 5	
6.	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con s.c.s. > 100 ton/anno	Parte II, par. 6	Punto 4.1
7.	Fabbricazione di prodotti farmaceutici con s.c.s. > 50 ton/anno	Parte II, par. 7	Punto 4.5 (ove si tratti di prodotti farmaceutici di base ottenuti con processo chimico o biologico)
8.	Stampa, con le soglie di consumo di solvente sotto riportate:	Parte II, par. 8	Punto 6.7 (Capacità consumo di solventi >150 kg/h oppure >200 ton/a)
8. a)	flessografia, con s.c.s. >15 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. a)	

segue ►►

All. III	ATTIVITÀ E IMPIANTI DISCIPLINATI [e relative soglie di consumo di solventi s.c.s.]	Rif. All. III (Parte Quinta D.Lgs. n. 152/2006)	Rif. All. I, D.Lgs. n. 59/2005
8. b)	offset, con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. b)	
8. c)	laminazione associata all'attività di stampa, con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. c)	
8. d)	rotocalcografia per pubblicazioni, con s.c.s. > 25 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. d)	
8. e)	rotocalcografia (stampa incavografica), con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. e)	
8. f)	offset dal rotolo, con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. f)	
8. g)	laccatura, con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 8, lett. g)	
9.	Conversione di gomma con s.c.s. > 15 ton/anno	Parte II, par. 9	Punto 4.1
10.	Pulizia di superficie con c.s.c. > 1 ton/anno per utilizzo dei COV di cui al par. 2 dell'All. III- Parte I, e >2 ton/anno negli altri casi	Parte II, par. 10	Punto 6.7 (Capacità consumo di solventi >150 kg/h oppure >200 ton/a)
11.	Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con s.c.s. >10 ton/anno	Parte II, par. 11	6.4 b) con capacità di produz.: > 75 ton/g, per grassi animali; > 300 ton/g per oli vegetali
12.	Finitura di autoveicoli con s.c.s. > 0,5 ton/anno, per:	Parte II, par. 12	Punto 6.7. (ove gli stabilimenti presentino una capacità di consumo di solventi >150 kg/h oppure >200 ton/a)
12. a)	rivestimento di autoveicoli fuori dallo stabilimento di produzione (per manutenz., riparazione, decorazione)	Parte II, par. 12, lett. a)	
12. b)	rivestimento originale di autoveicoli, analogo alla finitura, ma attuato fuori dalla linea di produzione	Parte II, par. 12, lett. b)	
12. c)	rivestimento di rimorchi e semirimorchi	Parte II, par. 12, lett. c)	
13.	Rivestimento di filo per avvolgimento, con s.c.s. > 5 ton/anno	Parte II, par. 13	
14.	Impregnazione del legno con s.c.s. > 25 ton/anno	Parte II, par. 14	
15.	Stratificazione di legno e plastica con s.c.s. > 5 ton/anno	Parte II, par. 15	